



dell'I.M.A., al fine di consentire di soddisfare le proprie attuali esigenze in Egitto.

A tale richiesta, il detto Ministero con lettera 20 dicembre 1954, ha confermato il suo punto di vista e cioè che il "cambio da applicarsi alla suddetta somma di lire egiziane 657,35 dev'essere quello vigente all'epoca (1940) dell'effettuato deposito di lire egiziane 1.616,29 di cui faceva parte la somma stessa", per il "fatto decisivo" che, - a suo avviso - essendo stata effettuata all'I.M.A. la prima restituzione di lire egiziane 958,943 nel controprezzo di lire 70.000 calcolate al cambio dell'epoca del deposito, anche il residuo importo di Leg. 657,35 "va regolato non al cambio di quando se ne effettuerà il pagamento, bensì in base a quello della prima restituzione, in quanto non può ammettersi che per la liquidazione di uno stesso titolo si adottino modalità diverse".

Anche tale tesi deve considerarsi non idonea al rigetto della richiesta dell'I.M.A.,